



Ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici
del **Comune di Lumezzane**

Prot. 44317/I/01/01
Mis.Ult. n. 2-2014
2014/MCG/ns
Lumezzane, 30 dicembre 2014

Il Segretario
Generale

Oggetto: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. DEFINIZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI. MISURE ULTERIORI - N. 2/2014.

Nell'ambito delle misure ulteriori per dare attuazione al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) si rende opportuno definire il modello da utilizzare per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati, area indicata fra quelle a rischio nell'allegato II del PNA e rientrante nella macrocategoria "Modulistica e schemi" delle misure ulteriori del PTPC.

Con proprio Regolamento (delibera C.C. n. 3 del 21/01/2014) il Comune di Lumezzane, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, ha disciplinato le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Rielaborata, secondo quanto previsto dal Regolamento, la modulistica per la presentazione dell'istanza di contributo, è ora opportuno definire un modello di determinazione per la concessione del contributo stesso che richiami le forme di garanzia e le procedure stabilite nel Regolamento e che fissi dei criteri per la elaborazione del "piano di riparto" (art. 7 Regolamento) dei contributi da erogare.

Si coglie l'opportunità per evidenziare **un ulteriore limite** introdotto dal Legislatore nel 2012 (art. 4, comma 6 D.L. 95) consistente nel divieto di erogazione di contributi a favore di enti (associazioni e fondazioni) senza scopo di lucro che forniscano servizi a favore dell'amministrazione anche a titolo gratuito. La norma contempla una serie di eccezioni a tale divieto di cui occorrerà dar conto nel testo della determina (anche se di dubbia coerenza con il quadro normativo europeo).

La ratio della norma è quella di evitare che vengano eluse le regole della concorrenza per l'affidamento di attività per le quali venga elargito un valore economico superiore al mero rimborso spese. La norma pertanto non trova applicazione quando il servizio viene reso dall'associazione/fondazione direttamente alla collettività, in quanto in questo caso è esclusa ogni forma di rapporto giuridico negoziale con l'amministrazione. In realtà non è sempre agevole scorgere nei rapporti con una associazione un possibile contenuto negoziale. In linea di massima questo sussiste ogni volta in cui viene assegnata alla associazione una risorsa economica che ecceda il mero, e debitamente certificato, rimborso spese o che costituisca diretto finanziamento di una attività indirettamente riconducibile al Comune (es. contributo ad associazione musicale per i costi sostenuti per docenze di corsi organizzati dalla stessa).

Si invitano pertanto tutti i Responsabili, nella stesura della determinazione di concessione di contributi agli enti, ad attenersi al modello allegato e a segnalare eventuali criticità o altre difficoltà operative.

Cordiali saluti



Il Segretario Generale - Resp. Anticorruzione
Maria Concetta Giardina

CITTÀ DI LUMEZZANE

Art. 4, comma 6 D.L. 95/2012

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Il Segretario
Generale

CITTÀ DI LUMEZZANE